



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

VINCENZO MARIA CESARO

17/12/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 20 febbraio 2013 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

A seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuto in data 30 novembre 2016, ex art. 125-sexies T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso complessivo di euro 337,30 a titolo di commissioni di rete distributiva e spese di istruttoria.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni si dichiara disponibile a riconoscere al ricorrente l'importo complessivo di euro 356,74 comprensivo di euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali dalla data del reclamo.

Tale importo corrisponde alle quote non godute delle "commissioni rete distributiva" determinate sulla base del cd. "criterio lineare".

Allega copia dell'assegno circolare emesso a favore del ricorrente.

L'intermediario si oppone alla richiesta di restituzione delle spese di istruttoria.

Esclude l'applicabilità della sentenza Lexitor, atteso che essa non va riferita ai contratti già estinti, come desumibile dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, che, nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso, fa riferimento ai soli finanziamenti in essere.

Evidenzia, inoltre, che la sentenza ha fornito un'interpretazione della Direttiva 48/2008, peraltro non direttamente applicabile ai rapporti tra privati, e non della normativa italiana di recepimento.

Chiede, pertanto, di accogliere le seguenti conclusioni:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in relazione alla richiesta di ripetizione delle commissioni di rete distributiva, dichiarare cessata la materia del contendere;
- in relazione alla richiesta di ripetizione delle spese di istruttoria, rigettare la richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In sede di repliche la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso chiarendo di aver accettato l'assegno circolare a titolo di acconto sul maggior importo richiesto.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;

- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;

- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Il Collegio rileva che l'intermediario ha rimborsato, anche in misura eccedente, la quota delle commissioni di rete distributiva, a cui è stato imputato il pagamento di euro 356,74.

Per converso il ricorrente ha diritto al rimborso delle spese di istruttoria in relazione alle quali sussiste la contestazione dell'intermediario.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	44
rate residue	40

TAN ▶	10,87%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	47,62%
- in proporzione alla quota	25,91%

▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
comm. Rete distributiva (<i>recurring</i>)	€ 1.045,80	€ 498,00 ●	€ 270,93 ○	○	€ 161,30	€ 336,70
spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 214,29 ○	€ 116,58 ●	○		€ 116,58
...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		€ 0,00
		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 336,34	-€ 336,34

tot rimborsi ancora dovuti	€ 116,94
interessi legali	si ▼



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 116,94 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA